C O M U N E D I M U G N A N O D I N A P O L
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
Settore I AA.GG. – Servizio del Personale – Piazza del Municipio, 1 80018 Mugnano di Napoli tel. 081/5710111 fax 081/5712262

1° Settore – AA.GG.

Oggetto: Comune di Mugnano di Napoli – Codice Fiscale 00637570631 – Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di n. 2 posti di assistente sociale con contratto a tempo indeterminato part time al 50% - determinazione dirigenziale n. 1185 del 27.12.2019

Per la massima diffusione, questo Ente comunica che sul sito del Comune di Mugnano di Napoli (NA) – seziona "Amministrazione Trasparente" nonché in "Avvisi pubblici" e "Concorsi" dell'Albo Pretorio, è stato pubblicato l'avviso descritto in oggetto con fac simile della domanda da presentare da parte di idonei interessati, posti in valide graduatorie.

Il Responsabile del I Settore
AA.GG. e del Personale
Dr.ssa Raffaella Gagliardi

Il Responsabile

VISTI

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi

Richiamato il decreto sindacale n. 143 del 21.05.2019, prot 24094/2019 con cui sono state conferite allo scrivente le funzioni di responsabile del Settore Finanze e Tributi, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art.107 del D.Lgs.n.267/00 e s.m.i.;

Richiamato l'art.109, comma 2, del D.Lgs. n.267/00 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 07.03.2013 con cui è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dagli art.147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 4 del Regolamento di controlli interni che disciplina il controllo preventivo, prevedendo, tra l'altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori;

Considerato che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016 – 2018 del comparto funzioni locali;

Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 296 del 19/07/2018, con cui è stata

costituita la delegazione trattante di parte pubblica ai sensi delle disposizioni contenute al Titolo
II del CCNL 21 maggio 2018 del personale Comparto Funzioni Locali (disciplinanti i sistemi di
relazioni sindacali articolati nei seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione
e confronto) e contrattazione integrativa, destinata a rappresentare la parte datoriale nelle trattative per la definizione del CCDI e abilitata alle trattative con la controparte sindacale in sede di contrattazione decentrata sulle materie che i C.C.N.L. ad essa demandano, tra le quali la stipulazione dei contratti decentrati integrativi del personale dipendente e che la stessa opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale, organo deputato ai sensi dell' art.
4, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a formulare atti di indirizzo
e direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;
Richiamata la propria determina 1130 del 29/05/2019 con cui si è provveduto alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2019 prima della delibera di Giunta Comunale degli indirizzi, per cui è necessario rettificarla in funzione degli indirizzi fornita dalla
Giunta;
Richiamata la deliberazione n. 217 del 26/06/2019, con cui la Giunta Comunale ha fornito indirizzi alla Delegazione Trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa per il triennio 2019-2021 nonché la destinazione delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2019,
prevedendo tra l'altro, di ultimare il recupero dei rilievi MEF di cui alla nota 3426 del 31/01/2015 e proseguire il recupero integrale della somma di € 469.372,16 derivante da una non corretta imputazione della PEO corrisposta la personale dipendente, proveniente dall'ultima
progressione economica orizzontale, a valere sulle risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva integrativa al netto della somma già recuperata nell'anno 2018;
Richiamati i sottoelencati provvedimenti:

-la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 11.03.2019, con cui si è provveduto, tra l'altro, alla ricognizione del personale ai sensi dell'art.33 del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., come modificato dall'art.16 delle legge n.183/2011, verificando che nell'Ente non sono presenti situazioni di eccedenza o di soprannumerarietà, nonché ad aggiornare la dotazione organica con la conferma in n. 233 unità (n. 3 dirigenti, n. 8 categorie D3, n. 53 cat. D1, n. 109 cat. C, n. 19 cat. B3, n. 33 cat. B1, n. 8 cat. A)

-la deliberazione di Giunta Comunale n. 303 del 24.07.2018, con cui è stato approvato il Piano della Performance per il triennio 2018/2020, ai sensi dell'art.10 del D. Lgs.n.150/09, contenente gli obiettivi strategici relativi al 2018, al 2019 e al 2020, nell'intesa che lo stesso costituisce documento programmatico a valenza triennale, salvo l'adeguamento annuale;

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 23 del 09/04/2019 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2019/2021, con annessi Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021, Programma del Fabbisogno del Personale 2019/2021 di cui alla delibera G.M. n. 78 del 11/03/2019 e Piano delle Alienazioni e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare

-la deliberazione di Consiglio Comunale 24 del 09.04.2019, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019/2021 e relativi allegati;

Considerato che è in fase di approvazione il nuovo CCDI per il triennio 2019 - 2021, adeguato

al CCNL sottoscritto in data 21.05.2018;

Richiamato l'art.67 del CCNL 21.05.2018 che disciplina la costituzione del fondo per le risorse

decentrate del personale non dirigente, ai sensi del quale *"1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle*

progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di

cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti

hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi

di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con

le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

Richiamato il disposto dell'art.23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017: "*Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del*

merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione

amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio

2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui

all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse

di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

Richiamata la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 11 D.L. 14/12/2018 n. 135 ai sensi del quale, *1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di*

cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto

n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi

provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.

2. Le disposizioni di cui al comma l si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Visto l'art. 11 bis comma 2 del D.L. 145/2018 ai sensi del quale *" Fermo restando quanto previsto*

dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di

posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,

n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e

seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni

locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di

risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle

medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del

medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono
essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del
corrispondente valore finanziario."

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 78 del 11/03/2019, e successive modifiche ed integrazione, ad oggetto *"Ricognizione annuale delle eccedenze di personale. Revisione Dotazione*
Organica. Piano triennale delle assunzioni di personale 2019-2021 e piano annuale 2019. Approvazione."
con cui è stato previsto, tra l'altro, di utilizzare i resti della capacità assunzionale per l'importo
di €. 52.891,80 per l'incremento delle posizioni organizzative come da comma 2 dell'art. 11bis
del D.L. 145/2018;

Dato atto che ai sensi dell'art. 11 bis comma 2 del D.L. 135/2018 l'importo dell'incremento delle posizioni organizzative ammonta ad € 48.181,85

Preso atto:

•che, con il D.Lgs.n.75/2017, in vigore dal 22 giugno 2017, in attuazione della Legge delega di riforma della pubblica amministrazione n.124/2015, sono state apportate varie modifiche al Testo Unico del Pubblico Impiego di cui al D.Lgs.n.165/2001;

•che, sempre con lo stesso decreto, sono stati anche rideterminati i vincoli sulle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, da applicare già con decorrenza 1° gennaio 2017;

•che l'art.23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle somme destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, con correlata abrogazione della precedente norma limitativa (art.1, comma 236, della L.n.208/2015);

Considerato che le disposizioni di maggiore rilievo dei D.Lgs.n.74 e n.75 del 2017, entrati in

vigore con la riforma Madia, sono soprattutto le seguenti tre:

•dallo scorso 1° gennaio 2017, con contestuale abrogazione del comma 236 della Legge n.208/2015, le risorse per il salario accessorio non devono superare quelle del 2016;

•è venuto invece meno l'obbligo della riduzione del fondo in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, anche tenendo conto di quello assumibile, pertanto, il numero dei dipendenti in servizio nel 2017 non produce più conseguenze sulla consistenza del fondo per le risorse decentrate;

•tale vincolo non si applica solo al fondo ma ad ogni compenso di trattamento accessorio sempre nel rispetto delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato fornite per l'elaborazione del Conto Annuale (vedi circolare del 27 aprile 2017, n.19) sulle voci escluse dai limiti anche negli anni precedenti;

Richiamato il disposto dell'art.33, comma 2, del D.L. n.34/2019: "*Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del ((decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75,))è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.*"

Dato atto che il decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali previsto dall'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 per dare esecuzione al dettato normativo, non è stato ancora emanato;

Dato atto altresì che la presente determinazione sarà oggetto di rettifica per adeguarsi ai nuovi criteri che saranno fissati dall'emanando decreto attuativo al D.L. 34/2019;

Preso atto che:

a)gli incentivi per le funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs.n.50/2016 non sono soggetti al vincolo in materia di trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017;

b)la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con la recente delibera n.6/2018, ha definitivamente chiarito la questione enunciando il seguente principio di diritto "gli incentivi disciplinati dall'art.113 del D.Lgs.n.50 del 2016, nel testo modificato dall'art.1, comma 526,

della legge n.205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art.23, comma 2, del D. lgs. n.75 del 2017";
c)l'art.1, comma 526, della Legge n.205/2017 ha apportato le seguenti modifiche all'art. 113 del Codice degli appalti (D.Lgs.n.50/2016), inserendo il co. 5-bis: *"Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;*

Richiamata la Deliberazione n.26/2014 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, con cui
viene stabilito che nel concetto di "trattamento economico accessorio del personale", oggetto di
eventuale decurtazione, siano da includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio:
-la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (anche negli enti senza la dirigenza);
-il Fondo per lo straordinario del personale dipendente;

Richiamato il trattamento economico accessorio del personale e, al suo interno, il Fondo per le
politiche di sviluppo del personale e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) per l'anno 2016, rappresentando la base di riferimento anche ai fini della costituzione del fondo del
salario accessorio per il 2019;

Considerato che l'Ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015 e gli obiettivi di finanza pubblica, in particolare il vincolo del pareggio di bilancio per gli anni 2017 - 2018;

Considerato che l'Ente negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ha rispettato il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale, in particolare il tetto della spesa di personale della media 2011/2013 e che i dati in possesso dell'Ente al momento attuale fanno presumere che anche nell'anno in corso 2019 sarà rispettato il suddetto tetto di spesa;

Dato atto che:
a)è attuato il recupero nella parte stabile del fondo di R.I.A. e eventuali assegni "ad

personam" afferenti al personale cessato;
b)vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo ai sensi del comma 1 dell'art. 67 del CCNL e del comma 2 lettere a), b), c) e g);
Rilevato che l'art.17, comma 5, del C.C.N.L. 01.04.1999, contempla la possibilità di portare in
aumento delle risorse dell'anno successivo le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dei corrispondenti esercizi finanziari e che nella definizione delle risorse
variabili del Fondo risorse decentrate anno 2019, vengono iscritte, ai sensi dell'art. 17 comma 5 CCNL 1.4.1999, le risorse derivanti dai risparmi del Fondo risorse decentrate dell'anno precedente;
Dato atto che si rilevano risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario
di cui all'art. 14, comma 1, per € 6.959,72, già confluito nell'avanzo vincolato da legge nel rendiconto 2018, approvato con delibera di G.M. n. 159 del 13/05/2019;
Dato Atto che nel contratto integrativo decentrato anno 2018 è stato stanziato l'importo di € 21.540,46 con la previsione di finanziare le progressioni economiche orizzontali;
Precisato che ai fini dell'erogazione delle progressioni economiche orizzontali, deve ormai considerarsi generale l'orientamento che porta a definire quale "anno di riferimento" quello in cui si approvano gli atti, con l'impossibilità di retrodatare la decorrenza delle progressioni economiche (parere ARAN prot.n.6400 del 15/04/2014 - parere Dipartimento della Funzione Pubblica prot.n.7259 del 05/02/2014 e prot.n.63259 del 11/11/2014 - parere Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nota prot.n.17653 del 27/02/2014);
Considerato che nell'anno 2018 non è stato possibile effettuare la selezione per attribuire le progressioni economche orizzontale e pertanto l'importo stanziato per € 20.540,46 costituisce economia del fondo 2018 da utilizzare come risorsa variabile per la costituzione del fondo 2019;
Atteso che nel bilancio di previsione per l'anno 2019 sono stanziate le risorse per la contrattazione decentrata in coerenza con i valori di cui al presente provvedimento;
Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2019, così come costituito in via

previsionale con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art.1, comma 557, della legge n.296/2006;

Dato atto che rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo 2019 si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Dato atto che la presente determinazione è trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001 e degli artt.7 e 8 del CCNL 01.04.1999, per la

definizione della sessione di contrattazione collettiva decentrata integrativa aziendale per l'anno

2019;

Dato atto che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il trattamento economico accessorio del personale e, al suo interno, il Fondo per le risorse decentrate, per l'anno 2019 nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Considerato che sono stati rispettati i vincoli di cui al comma 3quinquies dell'art.40 del D. Lgs.

n.165/2001, in base ai quali: "……*gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e*

trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti

locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della

legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e

di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art.67, comma 7, del CCNL 21/05/2018, la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art.15, comma 5, del medesimo CCNL, deve comunque avvenire, complessivamente, nel

rispetto dell'art.23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Ritenuto, pertanto, dover procedere, alla quantificazione del trattamento economico accessorio del personale per l'annualità 2019, e, al suo interno, alla costituzione del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2019, da destinare alla contrattazione decentrata integrativa aziendale, come da prospetto allegato, alla luce dell'intervenuto CCNL del Comparto Funzioni

Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018;

Visto l'elaborato di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate agli utilizzi di cui all'art.68 del CCNL 21/05/2018 per l'anno 2019, predisposto nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell'art.67, comma 6, del CCNL 21/05/2018, allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Visti:

-il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.), con particolare riferimento agli artt.107, 151, comma 4, 163 e 183;

-il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;

-i vigenti CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali;

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e dunque

di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con delibera di Giunta Comunale n.36 del 02.02.2018;

Acquisito il parere favorevole e l'attestazione di copertura finanziaria, espresso ex art.147bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/00 e s.m.i,;

Per tutto quanto sopra premesso,

DETERMINA

1)Di riportare in parte dispositiva quanto espresso in parte narrativa per formarne parte

integrante e sostanziale;
2)Di approvare la costituzione del Fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2019, determinato secondo la vigente disciplina contrattuale di comparto, ai sensi dell'art.67 del CCNL 21.05.2018, da destinare agli utilizzi previsti di cui all'art.68 del CCNL 21.05.2018, nell'importo di Euro 820.300,50, così come risulta da allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3)Di quantificare le risorse decentrate disponibili per l'anno 2019, ai sensi del dettato normativo di riferimento, da destinare alla contrattazione decentrata integrativa, comprensivo delle economie di spesa relative al fondo anno precedente, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL 21/05/2018, per gli utilizzi previsti dall'art. 68, comma 2, del CCNL 21/05/2018, in Euro 110.937,02 come risulta dal prospetto allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
Fondo risorse decentrate
Risorse decentrate stabili 641.035,43
Risorse decentrate variabili 179.265,07
Totale costo contrattazione collettiva decentrata anno 2019 **820.300,50**
Riduzioni per recupero visita ispettiva MEF (quinta annualità) -70.000,00
Riduzioni per recupero differenza PEO (seconda annualità) -30.000,00
Risorse destinate all'indennità di comparto 83.128,39
Fondo per il finanziamento delle progressioni orizzontali 315.534,27
Fondo per il personale educativo asili nido 9.606,68
Totale costo contrattazione collettiva decentrata anno 2019,
depurato delle risorse destinate all'indennità di comparto ed alle
progressioni orizzontali 312.031,16
Totale costo contrattazione collettiva decentrata anno 2019,
depurato delle risorse a specifica destinazione (ex art. 15, comma
6, lettera K del CCNL 01/04/1999) **169.124,54**
4)di dare atto che il fondo per lavoro straordinario di cui all'art. 14 CCNL 1/4/1999 ammonta ad € 60.000,00 al netto della riduzione permanente di €. 52.000,00 operata a favore delle risorse stabili del fondo;

5)di dare atto che il fondo per la remunerazione delle posizioni organizzative è di € 218.181,85
6)Di dare atto che la presente costituzione rispetta il vincolo di cui all'art.23, comma 2, del D. Lgs. n.75/2017 e di contenimento della spesa, come da interpretazione autentica resa dall'art. 11 del D.L. 14/12/2018 n. 135;
7)Di dare atto che l'allegata costituzione del fondo per l'anno 2019 rispetta inoltre le prescrizioni contenute nell'art.40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e nell'art.67, comma 6, del CCNL 21/05/2018;
8)Di dare atto che la spesa afferente la determinazione del fondo per il trattamento accessorio trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale cap. 1205/1 e 1205/2, oltre oneri riflessi e Irap a carico del datore di lavoro, stanziati a distinti e separati stanziamenti di bilancio, tenendo conto dei nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art.1, comma 557 della Legge 296/2006 e s.m.i.);
9)Di dare atto che nell'ambito del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2019 da destinare alla contrattazione decentrata integrativa aziendale sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa, a specifica destinazione, quali le progressioni economiche, le indennità di comparto e le indennità previste per il personale educativo asilo nido;
10)Di dare atto che le somme sopra descritte verranno ripartite e assegnate secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di personale, dal vigente C.C.N.L., dalla contrattazione integrativa in sede di accordo annuale e dagli atti amministrativi e gestionali specifici, appositamente assunti dai Responsabili di Settore, per quanto attiene le risorse previste da specifiche disposizioni di legge (attività di cui all'art.113 del D.Lgs. n.50/2016, attività antecedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. n.50/2016, compensi avvocatura, risorse incentivazione personale, ai sensi di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c), del CCNL 21/05/2018, ai sensi dell'art.67, comma 5, lett. c), del CCNL 21/05/2018 e dell'art.208 comma 2-bis del D.Lgs.n.285/92), nonché le risorse disciplinate all'art.54 CCNL 14.9.2000;

11)Di dare atto che la determinazione del trattamento economico accessorio del personale e, al suo interno, il Fondo per le risorse decentrate, come con la presente operata per l'anno 2019, a cura dell'Ente, potrà essere rivisto ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 e, in quanto suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti per una quantificazione, in conseguenza di eventi (novità normative e/o circolari interpretative) che ne richiedessero modificazioni, comunque entro il 31 dicembre;
12)Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
13)Di dare atto che il presente provvedimento non soggiace alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010, giusta determinazione dell'Autorità n.4/2011, par.4/11;
14)Trasmettere copia della presente, per opportuna conoscenza, alle RSU e alla delegazione di parte datoriale di questo Ente, dando atto che trattasi di provvedimento comunque non soggetto a contrattazione;
15)Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle 00.SS., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 7 e 8 del CCNL 21.05.2018, per la definizione della sessione di contrattazione collettiva decentrata integrativa aziendale per l'anno 2018;
16)Trasmettere la presente determinazione con i relativi allegati all'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente, per la resa del parere sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e sulla certificazione degli oneri, con la presente determinazione di costituzione del Fondo risorse decentrate per la produttività per l'anno 2019, tenuto conto delle indicazioni contenute nella citata circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.20/2015;
17)Trasmettere copia della presente, per opportuna conoscenza, alle RSU e alla delegazione di parte datoriale di questo Ente, dando atto che trattasi di provvedimento comunque non soggetto a contrattazione;
18)Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle 00.SS., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 7 e 8 del CCNL 21.05.2018, per l'avvio della sessione di contrattazione collettiva decentrata integrativa aziendale per

l’anno 2019;

19)La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo

Pretorio Comunale online per giorni 15 e sarà inserita nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

20)Di procedere alla pubblicazione del fondo per lo sviluppo di risorse umane e per la produttività anno 2018, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente, fra le articolazioni in essa previste afferenti il personale ex art.21, comma 2, del D.lgs. n.33 del 14.03.2013 e s.m.i..

21)Di dare atto che il responsabile del procedimento e del provvedimento finale, costituito dal presente atto, è il sottoscritto Responsabile del Settore Finanze e Tributi.

Il Responsabile P.O.